Progetto di Fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2501-*ter* Codice Civile di HEALTH POINT S.P.A. nella società HEALTH ITALIA S.P.A.

Nel presente progetto, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter del Codice Civile, proponiamo ai Signori Soci le modalità, i termini e le condizioni in base alle quali potrà attuarsi la fusione per incorporazione della "HEALTH POINT S.P.A." (di seguito anche "HP" o "incorporanda") nella "HEALTH ITALIA S.P.A." (di seguito anche "HI" o "incorporante").

Per effetto della fusione, la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della incorporata, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. La società incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda e in tutti i rapporti giuridici e le situazioni di fatto di qualsiasi natura facenti capo alla stessa, con conseguente acquisto ed assunzione, da parte della società incorporante, dei relativi diritti ed obblighi, con subingresso in tutti i diritti reali e di credito, nelle domande intese al riconoscimento degli stessi, nelle concessioni ed autorizzazioni amministrative in genere, comprese le pratiche ancora in istruttoria, nei depositi cauzionali, nei contratti ed accordi di qualsiasi tipo, nonché in tutti gli impegni, obbligazioni o passività, come in genere in tutti i diritti, ragioni ed aspettative riferibili alla società incorporanda, nulla escluso od eccettuato.

Alla società incorporante, unitamente agli altri beni e diritti saranno trasferiti anche eventuali beni immobili ed eventuali beni mobili iscritti nei pubblici registri appartenenti alla società incorporanda e che saranno individuati al momento in cui sarà redatto l'atto di fusione.

Tutti i beni si intenderanno trasferiti alla società incorporante a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno con ogni accessorio e pertinenza, con tutti i diritti e le servitù attive e passive di qualunque specie, se esistenti.

Si intenderanno trasferiti nella società incorporante, come sopra precisato, tutte le attività e passività di qualsiasi natura della società incorporanda, sia anteriori che posteriori alle deliberazioni di fusione, anche se qui non specificate.

Le Società, indipendentemente dal richiamo esplicito o implicito, convengono che ogni diritto e ragione comunque spettante o riferentesi alla società incorporanda dovrà considerarsi ad ogni effetto come interamente compreso nella progettata fusione.

La società incorporante, quindi, subentra in tutti i rapporti giuridici della società incorporata e mantiene inalterata la propria forma giuridica di società per azioni, procederà ad annullare il patrimonio sociale dell'incorporata e sostituire la propria partecipazione nell'incorporata inserendo tra le proprie attività e passività di

bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali della incorporata, senza ricorrere ad alcun aumento di capitale sociale.
L'atto di fusione prevederà, inoltre, il più ampio ed incondizionato assenso affinché vengano eventualmente eseguite a favore della società incorporante tutte le volture catastali, le trascrizioni nei Registri immobiliari e le intestazioni relative ai diritti e rapporti in genere trasferiti col presente atto presso i competenti Uffici dei Registri Immobiliari, del pubblico, Registro Automobilistico e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato, per effetto dell'atto di fusione decadranno tutte le procure e i mandati conferiti dalla società incorporanda.

Incorporazione di società interamente posseduta

Il progetto di fusione riguarda l'incorporazione di una società interamente posseduta e quindi si applica l'articolo 2505 del Codice Civile. Pertanto, nel procedimento semplificato:

- non sarà determinato un rapporto di concambio delle azioni (art. 2501 ter comma 1 punto 3 del Codice Civile)
- non sarà determinata una modalità di assegnazione delle azioni (art. 2501 ter comma 1 punto 4 del Codice Civile),
- non sarà indicata una data di decorrenza di partecipazioni agli utili (art. 2501 ter comma 1 punto 5 del Codice Civile)
- non sarà necessario predisporre la relazione degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione (art. 2501-quinquies del Codice Civile);
- non sarà necessario predisporre la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile;

Motivazioni dell'operazione di fusione

Il presente progetto di fusione per incorporazione si colloca nell'ambito di un processo di razionalizzazione della struttura industriale e di governance del Gruppo. In tale contesto si intende proseguire e sviluppare le attività dell'incorporata, nonché realizzare sinergie operative con benefici in termini economici e finanziari.
Per effetto della fusione proposta con il presente progetto di fusione si otterrà una ottimizzazione dei costi e della gestione delle risorse umane e dei flussi economico-finanziari derivanti delle attività attualmente distinte tra le due società. A tali finalità operative dell'operazione di fusione si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative.

1 Indicazioni di cui all'art. 2501-ter Codice Civile

1.1 Tipo denominazione e sede delle società partecipanti alla fusione

Di seguito si riportano i dati della Società incorporante e dell'incorporata.

Società incorporante

Denominazione e tipo	**Health Italia S.p.A.**
Sede	Via Antelao, 2 – Roma (RM)
Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma	08424020967

Società incorporata

Denominazione e tipo	**Health Point S.p.A.**
Sede	Via di Santa Cornelia, 9 – FORMELLO (RM)
Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma	14439951006

1.2 Atto costitutivo e Statuto della società incorporante – eventuali modificazioni derivante dalla fusione

L'Atto Costitutivo e lo Statuto vigente alla data odierna della società incorporante non subiranno modificazioni derivanti dall'operazione di fusione di cui al presente Progetto di fusione. Il testo dello Statuto dell'incorporante viene allegato al presente progetto di fusione.

1.3 Il rapporto di cambio delle azioni nonché l'eventuale conguaglio in denaro

Nell'operazione di fusione per incorporazione di cui al presente progetto non sussiste alcun rapporto di cambio delle azioni dell'incorporante con quelle della incorporanda, in quanto la società detiene e deterrà al momento della fusione l'intero capitale sociale dell'incorporanda.

1.4 Modalità di assegnazione delle azioni delle Incorporante

Per le medesime ragioni di cui al punto 1.3, non deve essere determinata alcuna modalità di assegnazione delle azioni dell'incorporante. In conseguenza dell'efficacia dell'Atto di fusione, tutte le azioni dell'incorporanda detenute dall'incorporante verranno annullate.

1.5 *Data a decorrere dalla quale le azioni di nuova emissione partecipano agli utili*

Per le medesime regioni di cui al punto 1.3, non deve essere determinata alcuna data di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni dell'incorporante.

1.6 *Decorrenza degli effetti della fusione*

Gli effetti della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del Codice Civile, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, del Codice Civile e dell'art. 172, comma 9, del T.U.I.R., ai soli fini di ottenere una maggior semplificazione contabile, si disciplina sin d'ora che gli effetti contabili e fiscali dell'operazione siano retrodatati con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio in cui ha effetto la fusione.

1.7 *Eventuale trattamento riservato a particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi dalle azioni*

Non vi sono particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni.

1.8 *Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione*

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.

*****

Ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice civile, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione e finché la fusione sia decisa, saranno depositati presso la sede delle società partecipanti alla fusione ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse i seguenti documenti:

- Progetto di fusione, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla fusione;
- bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
- situazioni patrimoniali al 30 novembre 2023 delle società partecipanti alla fusione.

* * *

Formello (RM), 30 gennaio 2024

Health Italia S.p.A.
Il legale rappresentante

Health Point S.p.A.
Il legale rappresentante